

Fondo pensione e nuove assunzioni

Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 in materia di previdenza complementare riguardano anche i lavoratori che alla data di entrata in vigore avevano già avuto altre precedenti esperienze lavorative.

La normativa prevede che in occasione di una nuova assunzione il datore di lavoro abbia l'obbligo di verificare se il lavoratore che sta per assumere abbia già avuto precedenti esperienze e se abbia in passato aderito o meno ad un fondo di previdenza complementare.

Ciò per evitare che chi aderisce alla previdenza complementare in un rapporto di lavoro, opti per la scelta contraria nel rapporto di lavoro successivo generando confusione oltre che una situazione di illeggittimità.

Dal 1 luglio 2026 Il datore di lavoro è tenuto a verificare queste circostanze e consegnare un'informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare.

Qualora il lavoratore avesse in passato aderito a una forma pensionistica complementare, avrà a disposizione 60 giorni dalla data di assunzione per esprimersi ed indicare a quale conferire il TFR maturando da tale data. (se mantenere lo stesso fondo oppure sceglierne un altro).

Nel caso di lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 (c.d. "vecchi iscritti") per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, qualora non vogliano devolvere l'intero proprio TFR maturando, potranno comunicare nello stesso termine di 60 giorni la volontà di conferimento del TFR in misura non inferiore al 50 per cento.

A partire dal 1 luglio 2026, se vieni assunto e hai già avuto esperienze lavorative aderendo ad un fondo di previdenza complementare il Patronato Acli è a tua disposizione per offrirti un'informazione e assistenza personalizzata, aiutarti a verificare la tua situazione nonché ad orientarti circa la scelta del fondo pensione più confacente alle tue esigenze.

FONTE PATRONATO ACLI

Redditi assimilati; esclusi dal beneficio somma “extra”

Redditi assimilati esclusi dal beneficio della somma “extra” ai lavoratori dipendenti introdotta nel 2025 e con effetto nel 730/2026. Rientrano al contrario nel beneficio dell’ulteriore detrazione sul lavoro dipendente per i redditi tra 20.001 e 40.000 euro (anch’esso introdotto dalla manovra 2025), i percettori dei cosiddetti redditi “sostitutivi” al lavoro dipendente. Due faq pubblicate il 30 aprile 2026 dall’Agenzia delle Entrate, contribuiscono a farci comprendere un po’ più nel dettaglio certe sfumature delle suddette novità in tema di IRPEF e lavoro dipendente che i contribuenti si ritrovano “nero su bianco” nell’attuale [730/2026](#).

Modello 730/2026: a chi spettano i nuovi benefici sul lavoro dipendente

Partiamo dalla base della norma. Come accennavamo si tratta di due novità disposte dalla scorsa manovra finanziaria. La prima è quella che prevede per i titolari di reddito da lavoro dipendente (non percettori di pensione) che abbiano un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, l’erogazione automatica da parte sostituti d’imposta di una somma “extra” non soggetta a tassazione ([qui](#) ne abbiamo parlato più dettagliatamente), determinata applicando al reddito da lavoro le seguenti percentuali:

- 7,1% se il reddito annuo di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3% se è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8% se è superiore a 15.000 euro.

La seconda novità, invece, riguarda sempre i titolari di redditi da lavoro dipendente non percettori di pensione, ma stavolta con redditi complessivi tra 20.001 e 40.000 euro, per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda di importo variabile a seconda dell’ammontare del reddito complessivo e rapportata al periodo di lavoro:

- pari cioè a 1.000 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- oppure al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Modello 730/2026: niente somma extra per i redditi assimilati

Ora, le due faq dell’Agenzia forniscono alcune precisazioni relative alla spettanza tanto del primo quanto del secondo beneficio. Riguardo al primo, l’Agenzia specifica che la somma non soggetta a tassazione per i dipendenti con reddito non superiore a 20.000 euro – si cui i primi chiarimenti erano già stati pubblicati con la Circolare 4 del 16 maggio 2025 – non può spettare ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, indicati all’articolo 50 del TUIR. Scrive infatti l’Agenzia che “per espressa previsione normativa, l’ambito applicativo della somma e della ulteriore detrazione introdotte dalla legge di bilancio 2025 è circoscritto ai soli redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, a eccezione dei redditi da pensione di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49”. Di qui l’automatica esclusione per i redditi *assimilati* a quelli di lavoro dipendente, menzionati appunto all’articolo 50.

Modello 730/2026: detrazione anche su redditi sostitutivi al lavoro dipendente

La seconda faq approfondisce invece, ma con esiti opposti alla prima, il caso della possibile spettanza dell’ulteriore detrazione IRPEF in caso di redditi tra 20.001 e 40.000 euro per i titolari di redditi sostitutivi a quelli da lavoro dipendente, menzionati dall’articolo 6, comma 2, del TUIR. Parliamo ad esempio di prestazioni come l’indennità di disoccupazione, i trattamenti di integrazione salariale, o le indennità di maternità/malattia. A questo proposito la norma stabilisce che questi proventi, seppur conseguiti “in sostituzione” al vero e proprio reddito da lavoro dipendente, costituiscono comunque una fonte reddituale di analoga natura a quella che vanno a sostituire, tant’è vero che sono anch’essi assoggettabili a tassazione come i veri redditi da lavoro dipendente.

Di conseguenza, nell’ambito applicativo delle detrazioni per lavoro dipendente, che spettano “anche con riferimento ai redditi sostitutivi, quali ad esempio le indennità e somme erogate dall’INPS o da altri Enti, per le quali le detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto all’indennità”, l’Agenzia precisa nella faq che la nuova detrazione istituita nel 2025 in riferimento ai titolari di redditi tra 20.001 e 40.000 euro spetta anche su quei redditi sostitutivi per i quali il TUIR già riconosca la classica detrazione per lavoro dipendente.

FONTE CAF ACLI

Detrazione trasporto e rimborso spese, c'è sintonia

C'è feeling fra la detrazione sul trasporto pubblico pagato dal dipendente e il rimborso sulle spese di trasporto erogato dal datore di lavoro. Una faq dell'Agenzia delle Entrate (FiscoOggi.it) sgombra il campo dai dubbi sulla presunta incumulabilità dei due benefici, che in realtà possono coesistere tranquillamente. Da una parte, appunto, la detrazione del 19% sugli oneri di trasporto sostenuti dal dipendente, dall'altra l'eventuale *fringe benefit* "fuori busta" messo a disposizione dell'azienda per rimborsare i dipendenti di quegli stessi oneri. I canali, però, sono fiscalmente distinti, quindi non in conflitto ai fini del 730. Il TUIR, spiega l'Agenzia, "prevede la detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro". Di contro, sempre ai sensi del TUIR, "non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale".

Separando allora le due cose, la detrazione valida ai fini IRPEF è applicata al 19% entro un importo complessivo non superiore a 250 euro sulle spese rimaste a carico del contribuente (spese cioè che il contribuente deve comunque documentare con titolo e ricevute) per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Per "abbonamento" si intende un titolo di trasporto non occasionale che consenta di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato. "Inoltre - spiega l'Agenzia delle Entrate - per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici. Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico, tanto all'interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite".

Sul piano invece del rimborso erogato "alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro (...) per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico", tali somme, essendo escluse dal reddito del lavoratore, e quindi non essendo di fatto imponibili fiscalmente, non costituiscono un impedimento sul fronte della detrazione, che infatti resta applicabile sugli oneri sostenuti dal dipendente e

documentati col titolo di viaggio emesso a suo nome, a prescindere poi se il datore di lavoro conceda o meno il benefit del rimborso. “Pertanto – come si legge nella faq delle Entrate – la quota sostenuta dal datore di lavoro non concorre al reddito di lavoro dipendente a prescindere dal fatto che le somme erogate coprano o meno l’intero costo dell’abbonamento mentre solo la parte della spesa rimasta a carico del lavoratore configura un onere detraibile”, dove per “spesa rimasta a carico del lavoratore” si intende ovviamente l’acquisto effettivo dell’abbonamento di trasporto.

FONTE CAF ACLI

Erede minorenni, obbligo di dichiarazione

Pur accettando l’eredità con beneficio d’inventario, l’erede minore è comunque tenuto a osservare l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per conto del genitore deceduto. Sull’argomento interviene una faq pubblicata il 4 maggio su FiscoOggi.it, magazine online dell’Agenzia delle Entrate, che riprende a sua volta un interpello del 2025 di analogo argomento (il n. 275 del 3 novembre). La questione riguardava il caso di un minore che aveva perso la mamma nel 2025, accettandone, dietro autorizzazione del giudice, l’eredità con beneficio d’inventario, e ricadendo così nell’obbligo fiscale della dichiarazione anche se l’inventario non era stato ancora concluso.

Secondo infatti quanto chiarito nella faq del 4 maggio, il minore acquisisce la qualità di erede nello stesso momento in cui presenta al tribunale la dichiarazione di accettazione dell’eredità. L’accettazione con “beneficio d’inventario” permette in pratica di sostenere economicamente gli eventuali “lasciti” a debito del defunto solo con le sostanze del defunto stesso, senza cioè andare ad intaccare il patrimonio personale dell’erede.

In altre parole, a differenza della normale accettazione dell’eredità, in cui il patrimonio del defunto va a confluire in quello dell’erede divenendo di fatto un unico patrimonio indistinto, nel caso dell’accettazione con beneficio d’inventario (per altro obbligatoria nel caso dei minori) si mantiene una separazione tra patrimoni prevista appunto a “beneficio” dell’erede, laddove l’eredità contenesse debiti invece di crediti. In questo modo, quindi, l’erede sarebbe sì chiamato a “onorare” quei debiti, ma solo attingendo dalle risorse che erano del *de cuius*, e non dal suo patrimonio personale (ecco il perchè della separazione).

L'Agenzia ricorda che a protezione dei minori il legislatore ha subordinato l'accettazione dell'eredità all'autorizzazione del giudice tutelare, prevedendo inoltre che i lasciti debbano essere sempre accettati con beneficio di inventario (articolo 471 del Codice civile). Inoltre, sempre per tutelare il minore, il Codice civile prevede che i genitori non possano disporre dei beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo. Nel caso del beneficio di inventario, la dichiarazione di accettazione va presentata presso un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, dopodiché verrà inserita nel registro delle successioni del tribunale.

Ciò non toglie, come ritiene l'Agenzia, che il minore acquisisca comunque lo status di erede nel momento in cui si presenta al tribunale la dichiarazione di accettazione dell'eredità. Tale status, in conclusione, presuppone che il minore sia obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi a nome del genitore deceduto e a versare le relative imposte.

FONTE CAF ACLI

Invalidità civile 2026; aggiornamento importi e limiti di reddito

La pensione di invalidità civile è riconosciuta agli invalidi civili con un'età compresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una totale o parziale inabilità lavorativa. Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale per il quale è necessario il rispetto di determinati requisiti reddituali.

Nel 2026 l'INPS ha aggiornato importi e limiti di reddito per le pensioni di invalidità civile:

- Invalidità civile al 100%: pensione mensile di 340,71€, limite di reddito annuo 20.029,55 €.
- Invalidità civile parziale 74%-99%: assegno mensile di 340,71€, limite di reddito annuo 5.852,21€.

I destinatari della pensione d'invalidità

La prestazione è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti.

Il beneficio può essere richiesto da soggetti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 67 anni. **La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal**

primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2026, a 340,71€ al mese.

Limiti di reddito

Per avere diritto alla pensione di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali. Per l'anno 2026 il limite di reddito annuo da rispettare è pari a 20.029,55€

Nella determinazione del reddito rilevante sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e al lordo delle ritenute fiscali. Non entra quindi nella valutazione del reddito l'importo stesso della prestazione di invalidità, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento nonché i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'Irpef. Al riguardo occorre ricordare che anche la casa di abitazione è stata recentemente dispensata dalla valutazione del reddito. La corresponsione dell'assegno avviene sempre in misura piena se è soddisfatto il predetto requisito reddituale.

La trasformazione

La prestazione, come indicato, spetta attualmente sino al compimento di un'età pari a 67 anni. Al compimento della suddetta età la pensione si trasforma automaticamente in assegno sociale.

RIFORMA DISABILITÀ: LA SPERIMENTAZIONE SI ESTENDE AD ALTRE 40 PROVINCE ITALIANE.

A partire dal 1° marzo 2026 la sperimentazione della nuova normativa sulla disabilità sarà ampliata ad altre quaranta province italiane, segnando un'ulteriore fase di attuazione della riforma e un passo avanti verso l'uniformità delle procedure sul territorio nazionale.

La riforma introduce nuovi criteri e modalità di accertamento della disabilità (con previsione di una "valutazione di base" unitaria affidata all'INPS) che comportano immediati cambiamenti per le persone e le famiglie che devono presentare una nuova domanda di riconoscimento dell'invalidità civile o dell'indennità di accompagnamento ovvero ancora dello stato di handicap ai sensi della L.104/92.

FONTE PATRONATO ACLI

Bonus Bollette, ampliamento e potenziamento

Bonus Elettrico 2026 non solo rafforzato, ma anche ampliato a una nuova potenziale fascia di famiglie beneficiarie. Con la pubblicazione del Decreto Bollette (n. 21/2026) sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 17 aprile 2026, la nuova versione del bonus sulle forniture domestiche di energia elettrica diventa legge. Si tratta dunque di un “restyling” che agisce su due piani diversi: da una parte, come accennavamo, c’è il potenziamento del [bonus tradizionale esistente](#), con una platea di utenti già ben delineata che però riceveranno un contributo un po’ più sostanzioso; dall’altra, invece, si aggiunge il tassello di un nuovo “extra-bonus” sempre basato sulla selettività [ISEE](#), ma destinato (per lo meno in teoria, a seconda del volere delle aziende fornitrici) a una platea di famiglie diversa (per il calcolo ISEE è possibile [contattare CAF ACLI Service Roma](#)).

Vediamo allora in che modo. Partiamo dal bonus elettrico tradizionale. Con le regole ante-decreto, il Bonus Elettrico prevedeva un sostegno sul consumo in bolletta pari a 200 euro per tutti i clienti domestici appartenenti ad un nucleo familiare con questi requisiti ISEE:

- indicatore non superiore a 9.796 euro;
- indicatore non superiore a 20.000 euro quando ci sono almeno 4 figli a carico.

Ora, a questi 200 euro, in presenza degli stessi paletti ISEE, il decreto pubblicato venerdì 17 aprile in GU aggiunge altri 115 euro a nucleo, per un beneficio che raggiunge così quota 315 euro.

A questo punto, dopo il potenziamento del bonus “tradizionale”, entra in gioco la nuova componente dell’extra-bonus, che in presenza di certi requisiti specifici crea una seconda platea di beneficiari “esterna” a quella cui spettano i 315 euro ordinari. Come spiegavamo, anche in questo secondo caso il beneficio spetta a seconda dell’ISEE, e per l’esattezza se l’indicatore economico non supera quota 25.000 euro. Oltre a questo paletto, però, ve ne sono altri due legati al consumo elettrico, ovvero consumi che devono essere inferiori a:

- 0,5 MWh nei primi due mesi del 2026;
- 3 MWh nell’anno precedente.

In presenza, perciò, di questi requisiti spetterebbe per gli anni 2026-27 un importo fisso di 60 euro. Non a caso abbiamo usato il condizionale, visto che le modalità di erogazione di questo secondo bonus non lo rendono automatico come quello

ordinario di 315 euro. In quel caso, infatti, basta che vi sia un ISEE valido entro i valori che abbiamo indicato (cioè 9.796 euro o 20.000 euro) e il bonus viene accreditato automaticamente dal fornitore senza che l'utente ne faccia domanda; nel caso invece dei 60 euro introdotti col decreto 21/2026, parliamo di uno sconto facoltativo che sarà il fornitore a concedere (secondo regole di trasparenza stabilite da Arera) in presenza dei requisiti economici e di consumo prestabiliti dal testo di legge, senza quindi che vi sia nessuna automaticità od obbligo di erogazione pur con quei requisiti in regola.

FONTE CAF ACLI

Riforma disabilità; nuove regole per invalidità civile

A partire dal **1° marzo 2026** la sperimentazione della nuova normativa sulla disabilità sarà ampliata ad altre quaranta province italiane, segnando un'ulteriore fase di attuazione della riforma e un passo avanti verso l'uniformità delle procedure sul territorio nazionale.

La riforma introduce nuovi **criteri e modalità di accertamento della disabilità** (con previsione di una "valutazione di base" unitaria affidata all'INPS) **che comportano immediati cambiamenti per le persone e le famiglie che devono presentare una nuova domanda di riconoscimento dell'invalidità civile o dell'indennità di accompagnamento ovvero ancora dello stato di handicap ai sensi della L.104/92.**

Precisiamo da subito che **le domande presentate entro il 28 febbraio 2026 seguiranno la normativa precedente fino alla loro conclusione.**

Nuova procedura

Una delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024 n.62 riguarda la modalità per l'avvio del procedimento valutativo. La tradizionale domanda amministrativa non sarà più necessaria e sarà sostituita dall'invio del certificato medico introduttivo. **La nuova procedura prevede infatti che l'accertamento della disabilità inizi con la trasmissione in via telematica all'INPS del "nuovo certificato medico introduttivo" da parte di un medico certificatore.** L'invio del "nuovo certificato medico introduttivo" determinerà la decorrenza della prestazione assistenziale eventualmente spettante a partire dal primo giorno del mese successivo all'invio del certificato stesso.

I cittadini residenti e domiciliati o anche solamente domiciliati nelle nuove 40 aree territoriali sperimentali potranno usare i certificati medici redatti fino al 28 febbraio 2026 solo se la domanda amministrativa viene presentata all'INPS entro tale data.

Il certificato medico

A partire dal 1° marzo 2026, i certificati medici redatti secondo le precedenti modalità ma non ancora inviati insieme alla domanda non saranno più considerati validi. L'avvio del procedimento per l'accertamento della condizione di disabilità potrà avvenire esclusivamente tramite il nuovo certificato medico introduttivo.

Per la tutela dei diritti, è indispensabile consegnare tempestivamente una copia del certificato medico introduttivo e della relativa ricevuta di presentazione al Patronato. In questo modo, il cittadino sarà adeguatamente assistito dal Patronato ACLI durante l'intero procedimento e sarà possibile, da subito, comunicare all'INPS tutti i dati socioeconomici necessari per ottenere rapidamente la prestazione assistenziale eventualmente spettante.

Al medico per trasmettere il certificato, al Patronato ACLI per la tutela dei diritti.

Per maggiori informazioni, nonché per inoltrare la domanda di riconoscimento dell'invalidità civile o dell'indennità di accompagnamento entro il 28 febbraio 2026, per non dover rifare il certificato medico, invitiamo a passare tempestivamente nei nostri uffici: **Trova la sede più vicina.**

Dove opera la Riforma della Disabilità

A partire dal 1° marzo 2026, la Riforma della Disabilità sarà operativa in 40 nuove province:

Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Arezzo, Massa Carrara, Bolzano, Terni, Treviso, Venezia e Verona.

FONTE PATRONATO ACLI

PER LA DOMANDA DI INVALIDITÀ CIVILE IL TUO
"UNICO APPUNTAMENTO" AL PATRONATO ACLI



Prenota online dal sito www.patronato.acli.it oppure
vieni direttamente nei nostri uffici

#consulentiperpassione



Si può ottenere il Bonus mobili per divano e lavatrice senza aver ancora iniziato la ristrutturazione?

Dipende dalle date di inizio dei lavori e dell'acquisto dei mobili. Si può certamente usufruire della **detrazione al 50%** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero edilizio, ma per farlo è necessario che la data di inizio dei lavori sia anteriore a quella in cui sono state sostenute le spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Per avere quindi **l'agevolazione è indispensabile anzitutto realizzare un intervento di recupero edilizio sull'abitazione** e che questo intervento sia cominciato prima dell'acquisto degli arredi e degli elettrodomestici. Infine, come regola generale, vale il principio secondo cui l'intervento deve comunque essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili; per esempio, per gli acquisti effettuati nel 2026, il beneficio spetta a condizione che gli interventi edilizi siano iniziati non prima del 1° gennaio 2025 (per assistenza sul 730/2026 ci si può rivolgere a CAF ACLI Service Roma).

FONTE ACLI.IT

Bonus Nido, al via le domande

Dal 31 marzo è scattato il semaforo verde per le domande di Bonus Nido, cioè la prestazione economica parametrata all'ISEE che viene riconosciuta ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni come rimborso delle spese sostenute in strutture dell'infanzia (pubbliche e private) o per servizi di supporto domiciliare in caso di gravi patologie croniche (la domanda può essere trasmessa tramite il portale INPS o gli enti di Patronato). Il genitore deve per altro essere in possesso sia della

cittadinanza italiana (o di uno Stato UE o di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo nel caso sia cittadino di uno Stato extracomunitario), sia della residenza in Italia.

Da quest'anno, inoltre, come spiega l'INPS nella Circolare n. 29 del 27 marzo (e come [già anticipavamo a settembre](#)), le domande avranno valore "non più su base annuale, bensì per l'intero ciclo di fruizione del beneficio", cioè a dire che conserveranno "la propria validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell'anno in cui il minore compie il terzo anno di età, fermo restando il monitoraggio sulla permanenza dei requisiti normativi". Per gli anni successivi, quindi, il genitore non sarà più tenuto a inoltrare di volta in volta una nuova istanza, basterà invece "integrare" la domanda già esistente indicando le ulteriori mensilità per le quali si intenderà fruire del beneficio in quell'anno specifico.

L'altra importante novità che entra in vigore nel 2026, è l'ampliamento del raggio dei servizi rimborsabili col bonus, che però - va ricordato - qualora fosse riconosciuto annullerebbe automaticamente il diritto nel 730 alle detrazioni "concomitanti" sulle rette di frequenza dell'asilo nido. Più nel dettaglio, allora, il Bonus Nido abbraccia come spese rimborsabili quelle sostenute per il pagamento di:

- rette relative alla frequenza di nidi e micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, servizi educativi in contesto domiciliare
- forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche

Restano invece escluse le spese sostenute per i servizi diversi da quelli prettamente educativi (ad esempio servizi ricreativi, pre-scuola, post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore).

Quanto ai requisiti economici, il discorso si ricollega chiaramente all'ISEE (per il cui calcolo ci si può rivolgere a CAF ACLI Roma). L'ISEE è infatti l'architrova su cui regge il rapporto tra il livello reddituale del nucleo richiedente e l'effettivo bonus spettante, fermo restando che il bonus spetterebbe ugualmente anche in assenza di un ISEE valido, ma in quel caso sarebbe erogato nella sua entità minima, mancando ovviamente il parametro del reddito familiare.

Tra l'altro il regolamento distingue tra i bambini nati prima o a partire dall'1 gennaio 2024. Quindi, se il bambino è nato prima dell'1 gennaio 2024, si avrà diritto a un bonus pari a:

- 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell'ipotesi di un ISEE minorenni fino a 25.000,99 euro;
- 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con un ISEE

minorenni da 25.001 a 40.000 euro;

- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) in assenza di ISEE o con un ISEE minorenni difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.

Per i bimbi nati invece dall'1 gennaio 2024, si avrà diritto a un bonus pari a:

- 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro), nell'ipotesi di un ISEE minorenni fino a 40.000 euro;
- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) in assenza di ISEE o con un ISEE minorenni difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.

L'aspetto però che va sottolineato, è che ai fini della domanda di Bonus Nido, dall'ISEE familiare viene "detratto" l'eventuale importo di Assegno Unico di cui gode il nucleo, parametrato alla scala di equivalenza abbinata a quel nucleo medesimo. È in effetti un discorso abbastanza tecnico, ma in soldoni si tratta di un vantaggio per quelle famiglie che, usufruendo già dell'Assegno Unico, vedrebbero il loro ISEE "alleggerirsi" di una quota dell'assegno percepito, aumentando così la probabilità di rientrare in una fascia economica che dà diritto a un Bonus Nido più alto.

Ad esempio, come spiega la Circolare 29 dell'INPS, "nel caso di un nucleo con un parametro della scala di equivalenza pari a 3,10 e un importo annuo di Assegno Unico pari a 3.100 euro, l'importo da escludere dal valore dell'ISEE ai fini del Bonus Nido sarebbe di 1.000 euro (cioè $3.100 : 3,10$). In questo caso, quindi, se l'ISEE del nucleo fosse pari a 41.000 euro, il valore realmente considerato per determinare l'importo spettante del Bonus Nido sarebbe pari a 40.000 euro ($41.000 - 1.000$), cosa che appunto farebbe una gran differenza, perché con un ISEE superiore a 40.000 euro si avrebbe diritto all'importo minimo di 1.500 euro, mentre fino a 40.000 si ha diritto a 2.500 euro.

FONTE CAF ACLI

Tetto detrazioni 2025: limite, calcolo e chi riguarda

Il tetto agli oneri detraibili introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, che comincia a fare effetto proprio dal [730 di quest'anno](#), coinvolge solo i titolari di redditi superiori a 75.000 euro. Qualunque notizia, perciò, sia stata letta su un possibile, drastico, abbassamento degli oneri detraibili, bisogna comunque rapportarla a questo

aspetto basilare, ovvero l'applicabilità del tetto alle detrazioni solo se nel 2025 il proprio reddito annuo ha superato la soglia dei 75.000 euro.

Detto questo, cerchiamo di capire un po' di più nel dettaglio di cosa si tratta. La norma è contenuta nel nuovo articolo 16-ter del TUIR, introdotto appunto dalla manovra economica dello scorso anno. Il primo comma dice appunto che "per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali si prevede una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 per il coefficiente indicato nel comma 3".

Andiamo quindi con ordine. Il legislatore parla anzitutto di oneri e spese detraibili "considerati complessivamente", cioè sommando in un unico blocco cumulativo tutti gli oneri per i quali spettano una detrazione dall'imposta lorda (sia quelli sostenuti per sé che per i figli a carico), blocco però dal quale verranno esclusi - quindi detratti a parte e non cumulati nel tetto - le spese mediche e gli investimenti in start-up e PMI innovative. Tali oneri, così sommati, verranno quindi "ammessi in detrazione" fino a un determinato ammontare, cioè per dirla in soldoni: se hai speso 1.000, ti spetta comunque la detrazione fino a una spesa massima di 800 (questo in buona sostanza è il principio).

Altro aspetto da rimarcare, che giustamente l'AdE metteva in rilievo nella Circolare n. 6 del 29 maggio 2025, è che nel caso delle spese detraibili spalmate su più annualità (vedi ristrutturazioni, bonus mobili, sismabonus, ecc.), "ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese che è possibile portare in detrazione, rilevano solo le singole rate di spesa riferite a ciascun anno", quindi in pratica, ai fini di questa sorta di "calmiere" sulle detrazioni, nel 730/2026 concorreranno fra gli altri a formare il cumulo degli oneri solo le eventuali rate dei bonus casa riferite all'anno 2025 e non tutta la spesa sostenuta per i lavori effettuati. Quindi esemplificando: se nel 2025 ho fatto una ristrutturazione per la quale ho speso complessivamente 30.000 euro, spalmati però in rate da 3.000 euro lungo un arco di 10 anni, nel cumulo degli oneri detraibili riferito all'anno 2025 non mi verranno conteggiati tutti i 30.000 euro, ma solo la prima singola rata da 3.000 euro, e poi via via, ogni volta che andrò a presentare il 730 negli anni a venire, mi verranno conteggiate le altre singole rate da 3.000 euro per ogni anno specifico.

Fatte queste delimitazioni, entrano ora in ballo i commi 2 e 3 del citato articolo 16-ter che fissano nel pratico i parametri di calcolo coi quali viene determinato il tetto agli oneri. Vengono stabiliti anzitutto due importi base di riferimento, ossia:

- 14.000 euro se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro ma non a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito è superiore a 100.000 euro

Ora, a seconda del reddito del contribuente, o l'uno o l'altro di questi due importi viene moltiplicato con un certo coefficiente, variabile a seconda della presenza o meno di figli a carico:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio a carico con disabilità accertata.

Quindi, ad esempio, per un contribuente con un reddito annuo di 80.000 euro e senza figli a carico, sarebbe ammesso in detrazione un cumulo di oneri non superiore a 7.000 euro (cioè l'importo base di 14.000 euro, da utilizzare nel caso dei redditi fra 75.000 e 100.000, moltiplicato per il coefficiente di 0,50 associato ai nuclei senza figli). Se dunque questo contribuente avesse sostenuto nel 2025 oneri detraibili per 10.000 euro, potrebbe comunque applicare le rispettive detrazioni fino a un ammontare massimo di spesa pari a 7.000 euro "perdendo" la quota residua di 3.000.

FONTE CAF ACLI